

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1102

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUZZI, BADALONI MARIA, FRANCESCHINI, PATRINI, RAMPA, BERTÈ, SORGI, TITOMANLIO VITTORIA, CERRETI ALFONSO, DAL CANTON MARIA PIA, COCCO MARIA, ROMANATO, PERDONA, MERENDA, CANESTRARI**

*Presentata il 23 aprile 1959*

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti d'istruzione secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame si ispira, sostanzialmente, al concetto dell'unità della professione insegnante nei diversi gradi e ordini di scuola in cui essa può essere esercitata.

L'esperienza educativa, di cui la professione dell'insegnante si anima, non si differenzia in modo essenziale in ragione dell'età degli alunni o del corso di studi: essa, senza essere identica nelle forme e nei modi, è unica in dignità e in responsabilità.

Le conseguenze che si possono derivare sul piano pratico sono molte ed alcune di queste possono riguardare anche l'ordinamento amministrativo e lo stato giuridico ed economico del personale.

Già il legislatore ha inteso accettare un simile concetto col prevedere la possibilità del riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare anche ai fini del concorso a cattedre della scuola secondaria inferiore o superiore. Con ciò si è inteso riconoscere validità alla esperienza didattica acquisita attraverso gli anni di insegnamento nella scuola elementare e favorire in un certo modo la continuità di tale esperienza da un ordine

di scuola all'altro, previo adeguato accertamento della idoneità con normali concorsi.

Il problema che si intende sollevare interessa quelli, fra i molti laureati, che intendono accedere a cattedre degli ordini superiori di scuola, ed interessa anche l'amministrazione scolastica che, utilmente, può avvalersi dell'opera di insegnanti i quali, avendo già dato prova della loro capacità didattica nella scuola elementare, molto facilmente assicureranno un ottimo rendimento nelle scuole superiori.

Quanto si propone è semplicemente una modificazione delle norme vigenti, rispettandone lo spirito e rimuovendo certe sperequazioni o insufficienze.

Come è noto, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, stabiliva che il servizio di insegnamento nelle scuole elementari, compiuto dopo il ventiduesimo anno di età, fosse valutato, ai fini dei concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, in ragione della metà del servizio di insegnamento medio e comunque per un massimo di dieci anni.

Con la legge successiva 2 agosto 1952, mentre si provvide a stabilire il punteggio da

attribuirsi ai titoli, si rese ancor più elastico il criterio discrezionale delle commissioni esaminatrici dei concorsi, e si accentuò — rispetto agli insegnanti elementari — una certa sperequazione nel modo che sarà detto qui appresso.

Al punto 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi d'istruzione, allegata alla su citata legge 2 agosto 1952, n. 1132, è stabilito, per i titoli didattici, un massimo di punti 10 (dieci), da attribuirsi agli insegnanti medi, incaricati universitari, assistenti universitari, istitutori ed istitutori assistenti nei Convitti nazionali, nella seguente misura: massimo di punti 7 (sette) per il servizio prestato e massimo di punti 3 (tre) per le qualifiche ottenute.

Alla lettera B) del punto 3 di detta tabella è prevista, per l'insegnamento elementare, la valutazione massima di punti 3,50. Il che indurrebbe a credere che si sia mantenuto il rapporto di valutazione introdotto con il su menzionato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034: metà della valutazione, del servizio di insegnamento medio. Invece, per il modo in cui il servizio di insegnamento elementare è stato valutato nei concorsi espletati negli ultimi anni, tale misura di valutazione (corrispondente alla metà) non è stata applicata nel minimo, né è stata attribuita nel massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. In virtù del potere discrezionale attribuito da questa legge alle commissioni esaminatrici, si sono verificati casi che non è esagerato definire aberranti, in quanto l'insegnamento elementare è stato valutato secondo il tipo di concorso e di cattedra — da un massimo di 0,20 (vendi centesimi) per ogni anno ad un minimo 0,05 (cinque centesimi) per ogni anno. Sicché, ove si attribuissero ad un insegnante medio (provvisorio) o ad un istitutore assistente in Convitti nazionali, punti 0,70 (settanta centesimi) per un anno, questi vedrebbero valutato un solo anno di servizio nella misura del 40 per cento in più di quanto non sarebbero valutati ben dieci anni di servizio di ruolo prestato nelle scuole elementari: 0,50 (cinquanta centesimi)!

L'esemplificazione qui fatta, e corrispondente — purtroppo! — alla realtà, indica chiaramente l'inadeguatezza delle norme legislative che regolano la materia e come esse contrastino con quel concetto di unità e di continuità dell'esperienza didattica che pure si è inteso affermare.

Ma più chiaramente emerge l'insufficienza dei riconoscimenti previsti dalle disposizioni

legislative vigenti, se si considera che agli insegnanti elementari concorrenti a cattedre nella scuola secondaria non è attribuito alcun punteggio per le qualifiche riportate annualmente, essendo valutati soltanto gli anni di servizio sempre che siano stati qualificati almeno con «sufficiente». In sostanza, le qualifiche riportate avrebbero rilevanza negativa, ma non pure positiva. Sicché, di fronte a punti 10 (dieci), attribuibili nel massimo agli insegnanti medi (7 per il servizio e 3 per le qualifiche), stante la vigente legislazione, per gli insegnanti elementari si avrebbero soltanto punti 3,50, nel massimo fino ad oggi mai attribuito. Tutto ciò dimostra chiaramente come un simile stato di cose implichi automaticamente, per un insegnante elementare, l'impossibilità o — nella migliore delle ipotesi — la riduzione ad un minimo insignificante delle probabilità di vincere il concorso a cattedre, a parità, se non proprio in condizioni migliori.

Senza dubbio è ben diversa dalla prima, la questione relativa alla qualifica riportata dall'insegnante per ogni anno di servizio prestato. Qui entrano in giuoco non soltanto la capacità didattica, ma anche il grado di preparazione specifica dell'insegnante. Il proponente si rende perfettamente conto che — sebbene nella scuola elementare l'insegnante debba sobbarcarsi alla non lieve fatica di mantenersi costantemente aggiornato sullo sviluppo scientifico delle varie discipline (italiano, storia, geografia, aritmetica e geometria, fisica, scienze, religione, disegno e nozioni generali di diritto costituzionale) non è richiesta tuttavia quella preparazione specifica ed approfondita, che sta alla base dell'insegnamento di ordine secondario. Ciò però, non esclude che almeno la capacità e l'esperienza didattica degli insegnanti elementari debbano essere tenute presenti, sia pure in misura diversa.

In base a tutte queste considerazioni, la proposta di legge reca le seguenti modifiche al punto 3° della citata tabella annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132:

a) l'estensione all'insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, della valutazione prevista per l'insegnamento secondario di cui al capo A) del punto 3° della tabella su citata; e ciò in omaggio al principio dell'unitarietà della scuola, già riconosciuto e posto in atto in senso discendente, allorché si passi dall'Università all'istruzione

secondaria, e da questa all'istruzione elementare;

b) riconoscimento dell'efficacia positiva delle qualifiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari statali o pareggiate. Il proponente, tenuti presenti i vari elementi di giudizio ai quali si fa ricorso nell'attribuzione delle qualifiche annuali, primi fra tutti la preparazione specifica e l'esperienza didattica, ritiene che le qualifiche riportate dall'insegnante elementare debbano essere valutate rispetto a quelle attribuite per l'insegnamento medio (di cui al capo *D*, punto terzo della tabella citata) nel modo seguente:

1°) in misura analoga, nel caso di partecipazione a concorsi a cattedre di pedagogia, in considerazione della specifica competenza pratica dell'insegnante elementare;

2°) in misura pari ai due terzi, per i concorsi a tutti gli altri tipi di cattedre, tenuto conto dell'esperienza e delle attitudini didattiche dimostrate altrove;

c) l'adozione di tali criteri di valutazione anche ai fini del conferimento, a chi proviene dai ruoli della scuola elementare, di

incarico annuale nelle scuole o istituto di istruzione secondaria;

d) l'applicazione di tali norme anche ai concorsi in via di espletamento, non ostandovi difficoltà alcuna, sia di ordine giuridico che amministrativo.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare la proposta al vostro benevolo esame e alla vostra approvazione non posso non fare riferimento a due considerazioni che ritengo fondamentali e alle quali ho inteso ispirarmi.

La prima di esse è fondata su una concezione democratica dell'ordinamento scolastico che, fatti salvi i diversi livelli di competenza e responsabilità, riconosca a tutti gli ordini di scuola, pari dignità e valore nell'essenziale unità della funzione docente.

La seconda guarda alla opportunità di inserire, proprio fra il personale della scuola elementare, degli utili incentivi a migliorarsi culturalmente e professionalmente fra i quali, non ultimo, può essere quello di consentire lo sviluppo di una vocazione scientifica ed educativa favorendo, per chi a questo aspira, l'accesso alle cattedre degli ordini superiori.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue:

Al paragrafo *A*) è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi ».

Il paragrafo *B*) è abrogato;

Dopo il primo comma del paragrafo *D*) è aggiunto il seguente:

« Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari statali o pareggiate, è attribuito:

1°) lo stesso punteggio previsto dal comma precedente quando si tratta di concorsi a cattedre di pedagogia negli Istituti magistrali.

2°) punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal primo comma del presente paragrafo D), per i concorsi a tutti gli altri tipi di cattedre ».

L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente:

« Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A) ».

ART. 2.

La tabella di valutazione dei titoli di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 132, modificata dal precedente articolo, si applica per i titoli esibiti dagli insegnanti elementari.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai concorsi per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.